

FAQ

QUESITI GENERALI SU OPERATIVITÀ SACE IN CONVENZIONE GREEN & FUTURO	2
QUESITI GENERALI SU GARANZIA GREEN	9
QUESITI GENERALI SU GARANZIA FUTURO	10
Quesiti su finanziamenti cosiddetti “Confirming”	13

QUESITI GENERALI SU OPERATIVITÀ SACE IN CONVENZIONE GREEN & FUTURO

- 1. Quali sono le operazioni finanziarie ammissibili ai sensi delle convenzioni Green e Futuro?**
Le operazioni ammissibili sono specificate nella Richiesta di Finanziamento (Allegato 3) e nel relativo Allegato B.
- 2. Quali sono le principali caratteristiche dei finanziamenti garantiti?**
È possibile supportare finanziamenti rateali a medio/lungo termine fino a euro 50 mln in linea capitale, con durata compresa tra i 2 e i 20 anni.
- 3. È possibile finanziare gli anticipi di un investimento?**
Le spese sostenute dall'impresa beneficiaria tra la data di richiesta del finanziamento e l'erogazione dello stesso, ad es. a titolo di anticipi, possono rientrare tra le spese da sostenere.
- 4. Per individuare le spese sostenute si fa riferimento alla data di pagamento o alla data di emissione della fattura?**
Il riferimento è la data di emissione della fattura. Le fatture emesse precedentemente alla data di richiesta di finanziamento possono ricomprendersi nel finanziamento delle spese sostenute anche se non sono state ancora pagate.
- 5. L'Antimafia è sempre necessaria?**
Sì. I soggetti esenti dalla presentazione della documentazione Antimafia ai sensi della normativa applicabile devono compilare l'apposito modulo di esenzione allegato alla richiesta di finanziamento.
- 6. Esiste l'obbligo di comunicare le variazioni antimafia successive all'emissione della garanzia?**
Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice antimafia, le imprese, entro 30 giorni dalla data di modifica, debbono trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l'informazione, copia degli atti da cui risultino le variazioni dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come indicati all'art. 85 D.lgs. 159/2011.
- 7. Per "fatturato" si intende quello dell'azienda o quello del gruppo di appartenenza?**
Si intende il fatturato civilistico dell'impresa richiedente il finanziamento.
- 8. La definizione di fatturato è riferibile sempre alla voce A1 del Bilancio (Ricavi dalle vendite) e si applica anche con riferimento a quelle imprese che potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione per il settore edilizio)?**
Sì. Ricavi delle vendite sul bilancio civilistico, voce A1.
- 9. Quali sono i tempi di rilascio delle garanzie?**
Possono variare in funzione dell'importo richiesto.
- 10. Esistono dei vincoli lato pricing? Le condizioni economiche che pratica la banca all'operazione devono essere comunicate a SACE?**
Sì, devono essere comunicate a SACE e risultare conformi alle disposizioni delle convenzioni.
- 11. Per i finanziamenti esiste un importo minimo?**
L'importo minimo del finanziamento è pari a euro 50 mila.
- 12. Vi sono regole particolari per soggetti diversi da società e cooperative?**
I requisiti che le imprese beneficiarie devono rispettare sono indicati Art. 2 delle Condizioni Generali.
- 13. Qual è la definizione di impresa non in difficoltà finanziaria? È sufficiente un'autodichiarazione?**

Ai sensi delle convenzioni, le imprese beneficiarie alla data della Richiesta di Finanziamento non devono risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. Tale dichiarazione è fornita dall'impresa nell'Allegato 3 – Richiesta di Finanziamento. L'istituto finanziatore deve accertare che l'impresa beneficiaria non sia in difficoltà finanziaria e che, secondo l'Art. 9.1 (i) delle Condizioni Generali, rispetti i requisiti previsti dalle convenzioni.

14. Possono le start-up usufruire dell'operatività in convenzione?

Le società che dispongono di almeno tre bilanci ed in possesso dei requisiti previsti dalle Condizioni Generali per le imprese beneficiarie possono accedere all'operatività in convenzione. La valutazione creditizia non potrà basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici derivanti dall'operazione di finanziamento come elemento esaustivo ai fini dell'ammissibilità.

15. Possono essere supportati i project finance e i finanziamenti asset based?

No, non sono processabili in convenzione. La valutazione creditizia non potrà basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici derivanti dall'operazione di finanziamento come elemento esaustivo ai fini dell'eleggibilità. Pertanto, nel caso di start-up o spv, sarà necessario prevedere un garante corporate, che rilasci una garanzia autonoma e a prima richiesta come previsto dalle Condizioni Generali.

16. Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite costituzione di società di scopo o deve realizzarlo direttamente?

Sì. Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi della Convenzione e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

17. Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite altre società del gruppo o deve realizzarlo direttamente?

Sì, i fondi del finanziamento garantito potranno essere utilizzati per realizzare l'operazione anche attraverso una società del gruppo, la cui attività produttiva caratteristica sia coerente con l'operazione e fermo restando la positiva valutazione del merito creditizio e il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi della Convenzione e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

18. L'erogazione del finanziamento deve avvenire su un conto dedicato? L'istituto erogante deve attivare meccanismi di controllo sugli utilizzi della disponibilità?

L'erogazione deve avvenire su un conto dell'azienda beneficiaria. Non è richiesta obbligatoriamente la presenza di un conto dedicato ma è facoltà dell'istituto erogante richiederla all'impresa beneficiaria. L'impresa è responsabile per l'utilizzo dei fondi erogati in conformità con lo scopo del contratto di finanziamento e con le dichiarazioni rilasciate nella Richiesta di Finanziamento.

Se la l'istituto erogante non offre il servizio di conto corrente, è possibile erogare i finanziamenti su un conto corrente del debitore in altra banca e che abbia IBAN italiano, ovvero su un conto finanziario dell'istituto erogante associato al nominativo dell'azienda beneficiaria e specifico per l'operazione, indicato dall'istituto erogante a SACE via PEC.

19. Sono previste verifiche relativamente alla realizzazione del progetto di finanziamento?

Ai sensi delle convenzioni, SACE può attuare, o delegare a terzi per suo conto, ispezioni e/o verifiche a campione volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste, oltre ad effettuare il monitoraggio periodico sui rapporti trimestrali inviati dai soggetti finanziatori.

20. Questa tipologia di garanzia rientra tra gli aiuti di Stato?

No. Le garanzie sono emesse a condizioni di mercato.

21. Per quanto riguarda la richiesta di garanzia a portale, ci sarà la possibilità di annullamento e/o correzione dei dati?

Sì. L'approvatore può modificarla prima che venga inviata a SACE.

22. Le condizioni inserite a portale sono modificabili successivamente o vincolano la banca?

No, non possono essere modificate. Successivamente all'invio della richiesta di garanzia possono essere modificate solo previo consenso di SACE. Rappresentano un'eccezione le variazioni online, effettuate dalla banca su Export Plus prima di comunicare l'erogazione, per riduzione di durata, importo e tasso applicato al finanziamento.

23. Nella piattaforma è possibile caricare documenti o vengono inoltrati in altro modo?

È possibile caricare Allegato 3, sub-allegati certificazione antimafia, bilancio, eventuale business plan e CR. Altra documentazione può essere inviata via PEC.

Oltre alla documentazione standard è possibile fornire elementi aggiuntivi valorizzati nell'ambito della delibera banca (i.e. term sheet, report creditizio, due diligence approfondita sul business plan, struttura del debito).

24. Oltre al premio, ci sono altre commissioni che devono essere corrisposte a SACE?

No. Non sono previste per SACE altre commissioni oltre al premio.

25. L'eventuale preammortamento finanziario di massimo 36 mesi è un di cui della durata massima?

Sì, da ricomprendersi nella durata massima.

26. Il preammortamento tecnico è escluso dalla durata del preammortamento finanziario? E dalla durata massima?

Sì, è escluso da entrambe. Il preammortamento tecnico non dovrà essere indicato nella richiesta di garanzia a portale ma verrà calcolato da SACE. A portale dovrà essere indicato solo il preammortamento finanziario.

27. Al momento dell'inserimento della richiesta di garanzia, la pratica deve essere già deliberata dalla banca e le condizioni già definite?

Sì.

28. La delibera della banca è subordinata solo all'emissione della garanzia SACE o ci sono altre condizioni? Sono ammissibili covenant commerciali o finanziari nella delibera banca?

SACE non visiona in fase di istruttoria la documentazione finanziaria e non entra nel merito del contratto di finanziamento. SACE si basa sulla dichiarazione della banca per quanto riguarda i contenuti minimi da inserire nel contratto di finanziamento e prenderà atto di eventuali covenant che l'istituto finanziatore inserisce nel contratto di finanziamento.

29. La banca può condizionare il finanziamento all'approvazione della Garanzia SACE?

Data la natura a mercato del prodotto, la bancabilità dell'operazione inclusiva di fattori a mitigazione del rischio, deve prescindere dal rilascio della copertura SACE.

30. Eventuali Segnalazioni Negative si segnalano trimestralmente e sul portale?

Le Segnalazioni Negative devono essere segnalate tempestivamente mediante una comunicazione conforme all'Allegato 13 (*Modello Informativo per le Segnalazioni Negative*) da inviarsi via PEC.

31. In caso di fusione per incorporazione, con un finanziamento in corso di ammortamento, cosa accade? La garanzia passa in automatico sull'incorporante?

Si tratta di una modifica dell'operazione su cui è previsto il consenso di SACE.

32. Per quanto riguarda lo sconfinamento di cassa a quanti mesi ammonta il periodo di rilevazione?

Il dato viene fornito dalla banca attraverso il report CR. Il dato del 20% si riferisce al momento in cui la banca inserisce la richiesta di garanzia. Successivamente è considerato un pregiudizievole. In caso di sconfinamenti/sofferenze, la banca dovrà fornire a SACE evidenza degli elementi oggettivi attestanti la rapida risoluzione della sofferenza.

- 33. È ammissibile una richiesta di Garanzia Futuro e/o Green da parte di un'impresa che ha già usufruito di Garanzia Italia e/o SupportItalia?**
Sì. Il soggetto può beneficiare di entrambe le garanzie anche se ha già beneficiato di Garanzia Italia e/o SupportItalia, fermo restando la due diligence creditizia positiva.
- 34. Può un'impresa finanziare due progetti distinti e quindi chiedere garanzie distinte? Ci sarebbe un limite massimo per impresa?**
Sì, l'impresa può richiedere garanzie distinte su vari finanziamenti destinati alla realizzazione di vari progetti purché l'importo complessivo degli stessi per singolo progetto non sia superiore a euro 50 mln e la due diligence creditizia sia positiva. L'importo massimo dipende, infatti, dal merito di credito della società beneficiaria e/o di eventuali garanti.
- 35. Un'azienda che ha già ottenuto un finanziamento con Garanzia Futuro e/o Garanzia Green potrà in seguito procedere con altre richieste?**
L'azienda può procedere con altre richieste per nuove operazioni, fermo restando la due diligence creditizia positiva.
- 36. Per quanto tempo saranno valide le convenzioni?**
Le convenzioni sono valide per 12 mesi e vengono rinnovate in maniera tacita salvo disdetta di una delle parti.
- 37. Dove devono essere inviate le informazioni del modello di Richiesta di Garanzia?**
Le informazioni richieste devono essere riportate sul portale ExportPlus.
- 38. Nel caso in cui l'impresa abbia dei dubbi se l'operazione possa rientrare tra quelle eleggibili, SACE può fare una pre-analisi?**
No. SACE non effettua pre-analisi.
- 39. La centrale rischi è un documento che va allegato alla domanda nel portale?**
Sì.
- 40. È possibile finanziare un'operazione di una società interamente partecipata da un ente pubblico e che svolge attività di gestione di un servizio in house per conto dell'ente stesso?**
Non si rilevano preclusioni rispetto all'eligibility di tali soggetti come debitori di finanziamenti. Le imprese beneficiarie devono in ogni caso rispettare i requisiti previsti in convenzione.
- 41. In caso di impresa beneficiaria controllata da un ente pubblico, è necessario indicare l'appartenenza ad un gruppo?**
L'impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti pubblici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo.
- 42. Oltre al business plan e al bilancio infra-annuale, quanti bilanci si devono allegare?**
È sufficiente allegare alla richiesta di garanzia l'ultimo bilancio depositato ed eventuali provvisori/infrannuali. L'analisi creditizia di SACE si basa solitamente sugli ultimi tre bilanci.
- 43. La controparte deve comunicare lo stato avanzamento lavori e le altre comunicazioni periodiche direttamente a SACE o alla banca?**
Il debitore deve inviare le comunicazioni richieste dalle Condizioni Generali alla banca e, su richiesta, a SACE. La banca informerà SACE attraverso la rendicontazione trimestrale.
- 44. Può un finanziamento in pool essere gestito in convenzione?**
No, l'operatività in convenzione non prevede la gestione di finanziamenti in pool.
- 45. Per una banca, il dovere di notificare a SACE "ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online ExportPlus, entro 5 (cinque) giorni da tale data" è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?**

Si tratta di una previsione di cui all'Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza da parte della banca ai sensi delle Condizioni Generali.

46. Per una banca, il dovere erogare il finanziamento entro 60 giorni dall'emissione della Garanzia è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di un obbligo della banca ai sensi delle Condizioni Generali.

47. È possibile ipotizzare nell'ambito delle convenzioni un unico finanziamento a due società di capitali cointestate e obbligate in solido?

In convenzione è previsto che il finanziamento sia erogato a beneficio di un'impresa beneficiaria. Può essere prevista la presenza di un garante che rispetti i requisiti previsti in convenzione per le imprese beneficiarie.

48. Qualora la garanzia rilasciata dal garante o il garante non rispettino i requisiti previsti in convenzione come vanno trattati?

In questo caso, la garanzia o il garante vanno segnalati alla voce "altre garanzie" nella maschera richiesta di garanzia.

49. Si può raccogliere ipoteca di primo grado per un importo inferiore rispetto al finanziamento erogato? A livello commissionale, bisogna trattarla come secured o unsecured?

Per essere applicabili le griglie di pricing "secured", l'ipoteca deve rispettare i requisiti previsti dalle Condizioni Generali, in particolare un LTV massimo del 72%. Si fa presente che qualora il LTV sia superiore al 72% la garanzia ipotecaria sarà considerata esclusivamente ai fini della valutazione del merito creditizio dell'operazione e dunque si applicheranno le griglie di pricing unsecured.

50. La valutazione della società beneficiaria è da considerarsi su base consolidata o stand alone?

La valutazione creditizia SACE avrà ad oggetto i dati della sola società beneficiaria e non potrà tener conto di valutazioni personali dei soci o di altre garanzie personali e/o forme di patronage. L'appartenenza a un gruppo verrà valutata solo in caso di esplicito rilascio di una garanzia dalla capogruppo/società sorelle meritevoli di credito.

51. È prevista istruttoria creditizia SACE?

SACE effettua l'istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.

52. Per quanto riguarda la contrattualistica per la richiesta, le verifiche della banca sono formali?

Le verifiche sono quelle indicate nell'Art. 4 delle Condizioni Generali.

53. Sono ammissibili erogazioni multiple? Le linee possono essere concesse in forma revolving?

Il soggetto finanziatore potrà effettuare erogazione multiple del finanziamento, purché la prima erogazione avvenga entro 60 giorni dal rilascio della Garanzia. Le forme revolving non sono ammesse in convenzione.

54. In caso di erogazioni multiple esiste un limite entro il quale devono essere completate tutte le erogazioni?

Le erogazioni devono avvenire entro la prima data di rimborso del capitale.

55. I finanziamenti garantiti SACE possono essere impiegati a complemento di altre fonti di finanziamento, sia equity e/o debito, per la realizzazione di progetti più grandi?

L'azienda può completare il progetto di investimento per il quale ha ottenuto parziale copertura con il finanziamento garantito con altre fonti finanziarie. Qualora la richiesta di copertura si inserisca in un investimento più ampio, è utile fornire a SACE un'informativa sintetica sul funding complessivo del progetto a integrazione della documentazione standard.

56. In caso di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento dell'indennizzo resta operante secondo le date di rimborso originariamente previste?

Sì, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, il pagamento degli indennizzi resta operante secondo quanto previsto dall'art. 6.4 delle C.G. Sarà pertanto esclusiva ed insindacabile scelta di SACE il pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata.

57. Al fine dell'invio della Richiesta di Escussione è necessario aver inviato una diffida ad adempiere o è sufficiente un sollecito di pagamento?

È sufficiente un sollecito di pagamento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8.1 delle Condizioni Generali il soggetto finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo contratto di finanziamento ai fini della tutela delle comuni ragioni di credito.

58. In caso di Escussione quali eccezioni può sollevare SACE?

In sede di escussione, SACE potrà sollevare **esclusivamente** eccezioni su eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv), delle Condizioni Generali.

59. Quando SACE e il soggetto finanziatore potranno procedere disgiuntamente alle azioni di recupero del credito?

A seguito dell'invio della richiesta di escussione, il soggetto finanziatore dovrà continuare le azioni volte alla tutela del credito eventualmente già intraprese di concerto con SACE. Successivamente, una volta ricevuto l'indennizzo, le parti potranno procedere disgiuntamente e autonomamente alle azioni di recupero relativamente alla propria quota, salvo diverso accordo.

60. In caso di richiesta di ristrutturazione o rimodulazione del finanziamento quando deve essere informata SACE?

SACE deve essere informata tempestivamente ai fini di poter esprimere il proprio assenso o dissenso alla richiesta ed al fine di poter partecipare ad eventuali tavoli negoziali. Sarà necessaria un'opportuna condivisione delle informazioni relative all'operazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bozza del business plan, bilanci degli ultimi 3 esercizi, cash flow prospettici, Centrale Rischi, esposizione MLT in essere verso l'Impresa beneficiaria e eventuali ulteriori soggetti garanti.

61. Le Garanzie Futuro e Garanzie Green concorrono ai cumuli relativi agli aiuti di Stato?

L'operatività in convenzione Futuro e Green non rientra tra le misure approvate ai sensi dell'art. 108 TFUE. Di fatto, per le tali garanzie non sussistono questioni di cumulo con altre misure di aiuto in quanto sono rilasciate a condizione di mercato.

62. Entro quanti giorni è necessario caricare il rendiconto trimestrale su Export Plus?

Il rendiconto trimestrale deve essere necessariamente inviato a SACE tramite Export Plus entro 15 giorni di calendario da calcolarsi dall'ultimo giorno di calendario di ogni trimestre di riferimento. Si segnala che decorso tale termine il Portale si blocca e non permette più caricamenti.

63. Ai fini della rendicontazione, cosa si intende con il termine utilizzo del finanziamento?

Con il termine utilizzo non si intende l'erogazione ma il movimento in uscita effettuato dall'impresa beneficiaria sull'importo del finanziamento, effettivamente erogato ai sensi del contratto di finanziamento garantito da SACE.

64. Cosa si intende esattamente per "gruppo dell'impresa beneficiaria" nelle Condizioni Generali?

Per "gruppo" si intende la definizione da Codice Civile.

65. Sono eleggibili per Futuro e Green, gli investimenti che l'impresa beneficiaria non iscrive tra le immobilizzazioni?

Si, qualora il progetto/l'operazione preveda investimenti, rappresentati ad esempio in bilancio come lavori in corso su ordinazione o voci assimilabili, relativi ad un'opera/opere o a commesse di costruzione nell'ambito di contratti di appalto o altri atti con contenuti simili (ad esempio, vendita di cosa futura, concessioni, etc.), e l'impresa beneficiaria, agisca in qualità di appaltatore o general contractor.

A titolo esemplificativo per Futuro, le società che agiscono in qualità di appaltatore o general contractor di una infrastruttura realizzata o in corso di realizzazione, i costi e/o spese andranno classificate come segue:

nell'Allegato B - Autocertificazione Rilevo Strategico nella voce A. Immobilizzazioni materiali e/o immateriali", inserendo il flag appaltatore nella sezione di tale paragrafo dove viene chiesto di indicare se "l'Impresa Beneficiaria dichiara di effettuare l'investimento in qualità di proprietario o gestore dell'infrastruttura o dello stabilimento produttivo / appaltatore / fornitore/sub-fornitore". Inserire una descrizione sintetica dell'Operazione: [] ed il totale degli investimenti senza valorizzare alcuna voce specifica di spesa se non pertinente.

Per Green (settore edilizio green) nell'Allegato B – va inserita all'interno del paragrafo i) la descrizione per cui tali voci sono riconducibili all'Obiettivo ambientale perseguito

66. Per l'acquisizione di partecipazioni in società estere, è possibile supportare operazioni di acquisto di: a) controllo totalitario (100%) partendo da un 51% già in possesso, b) minoranze che, considerando quote già possedute nella società estera, consentano di acquisirne il controllo?

Si, è possibile.

67. È possibile cedere il Progetto/Operazione in corso di realizzazione?

Ai sensi delle Convenzioni, tenuto conto anche degli obblighi di reportistica in capo alla società beneficiaria, è possibile cedere il Progetto/Operazione in corso di realizzazione solo previo rimborso anticipato del debito residuo.

68. È possibile cedere il Progetto/Operazione una volta ultimato? C'è un obbligo di prepagamento del debito?

Circa la cessione del Progetto/Operazione una volta realizzato e post raccolta di tutte le relazioni dovute ai sensi delle Convenzioni occorre distinguere tra Garanzia Futuro e Garanzia Green:

- o Ai sensi della Convenzione Futuro tale casistica è ammissibile anche senza obbligo di prepagamento del debito residuo.
- o Ai sensi della Convenzione Green, ed in particolare dell'Allegato 4 (Contenuti Minimi), segnaliamo che, anche in caso di cessione del Progetto post completamento dello stesso, la società beneficiaria rimane responsabile delle dichiarazioni effettuate in fase di richiesta di finanziamento/garanzia circa il perseguimento dell'obiettivo ambientale per l'intera durata del finanziamento. Tenuto conto di ciò, rimane facoltà della società beneficiaria valutare di cedere il Progetto ultimato, anche senza prepagamento del debito residuo, fermo restando le responsabilità derivanti dalla Convenzione Green.

QUESITI GENERALI SU GARANZIA GREEN

69. Chi può usufruire della Garanzia Green?

Possono beneficiare di finanziamenti garantiti ai sensi della Convenzione Green le società appartenenti a tutti i settori merceologici che rispettino i requisiti previsti in Convenzione Green. Scopo di ciascun finanziamento deve essere la realizzazione dei progetti definiti nella Convenzione Green, tesi al raggiungimento degli Obiettivi Ambientali di cui all'Elenco Obiettivi Ambientali (disponibile al seguente [link](#)).

70. Le percentuali di copertura SACE è fissa o variabile?

La percentuale di copertura è fissa all'80%.

71. Ci sono limitazioni territoriali per la realizzazione dei progetti? Possono essere realizzati in Italia, in Europa o anche in altri Paesi?

I progetti per beneficiare della Garanzia Green devono essere realizzati in Italia.

72. Si può cedere un progetto in fase di ultimazione a società diversa da quella originariamente finanziata e garantita da SACE?

Ai sensi delle Condizioni Generali, il soggetto beneficiario deve essere quello che realizza il progetto.

73. Sono ammesse in copertura spese già sostenute?

Sono ammesse a copertura spese già sostenute in immobilizzazioni a partire dal 1 gennaio 2020 per il valore di ammortamento residuo, purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento. Inoltre, nelle comunicazioni periodiche la società beneficiaria deve riportare anche i costi vivi di gestione e manutenzione nonché i benefici che il progetto sta portando all'ambiente.

74. Sono ammesse in copertura costi e spese già sostenuti per investimenti? Ci sono delle condizioni minime da considerare?

Il finanziamento garantito può essere richiesto per finanziare costi e spese sostenute indipendentemente dal fatto che le stesse siano state effettuate con o senza fondi propri, utilizzando l'apposito modulo presente nelle Condizioni Generali. In questo caso è necessario: (i) che lo scopo del contratto di finanziamento sia per il rimborso di costi e spese relativi ad investimenti eleggibili già sostenuti dall'impresa beneficiaria a partire dal 1 gennaio 2020, (ii) che l'ammontare richiesto sia nei limiti dell'ammortamento residuo delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali oggetto dell'operazione e (iii) che siano previsti con riferimento a quelle immobilizzazioni materiali e/o immateriali, ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione ancora da sostenere.

75. Quando bisogna compilare gli indicatori della tabella MATTM?

La tabella MATTM va compilata per i casi non coperti dalla Tassonomia Europea.

76. La garanzia green è cumulabile con i contributi a fondo perduto derivanti da bandi emessi ai sensi del PNRR a fronte di un investimento finanziato in tutto o in parte con il finanziamento oggetto della citata garanzia?

La Garanzia Green, misura a sostegno dell'Economia ai sensi dell'operatività di cui all'articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sotteso, essendo uno strumento a mercato e non rientrando nella disciplina specifica degli Aiuti di Stato, non preclude in via di principio la possibilità di essere utilizzata in operazioni finanziate con contributi pubblici in appositi bandi, fatte salve le verifiche sul singolo bando ed eventuali previsioni specifiche contrarie che ne escludano la compatibilità, per le quali rimettiamo a chi di competenza le analisi di dettaglio.

QUESITI GENERALI SU GARANZIA FUTURO

77. Chi può usufruire della Garanzia Futuro?

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le società di capitali con almeno tre anni di operatività, appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali, dalle PMI, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea alle non PMI.

78. Le percentuali di copertura SACE è fissa o variabile?

La percentuale di copertura è fissa al 70%.

79. Ci sono limitazioni territoriali per la realizzazione delle operazioni? Possono essere realizzate in Italia, in Europa o anche in altri Paesi?

Secondo gli ambiti di eleggibilità ammessi, con Garanzia Futuro possono essere coperti finanziamenti relativi ad operazioni in Italia e all'estero, salvo che nei paesi embargati oggetto di sanzioni internazionali, come previsto dalla convenzione.

80. Sono finanziabili le spese sostenute per investimenti? E' possibile richiedere il finanziamento per spese sostenute per capitale circolante? Gli investimenti o il capitale circolante già sostenuti possono riferirsi sia ad operazioni in Italia che all'estero?

Sono ammesse a copertura, per ripristino liquidità, spese sostenute antecedentemente alla data della richiesta di finanziamento (secondo quanto stabilito dalla FAQ n°4), indipendentemente dal fatto che le stesse siano state effettuate con o senza fondi propri, e che ricadono negli ambiti definiti nelle Condizioni Generali (i.e. paragrafi A1 e A2 per le immobilizzazioni e paragrafo A3 per il capitale circolante, presenti nell'Allegato 3 Parte B – Spese Sostenute - e relativo Allegato B – Autocertificazione Rilievo Strategico). E' possibile chiedere il ripristino della liquidità di spese sostenute per capitale circolante anche qualora quest'ultimo non sia connesso ad investimenti, sia collegato ad operazioni domestiche o anche estere.

81. In caso di richiesta di finanziamento per spese sostenute per capitale circolante, la dichiarazione relativa all'adozione di un piano di spese da sostenere non oltre il triennio, che siano eleggibili, e che quindi ricadano in una o più dei paragrafi riportati nell'Allegato 3 Parte A – Spese da Sostenere - e relativo Allegato B – Autocertificazione Rilievo Strategico, potrà riguardare anche un piano a livello di gruppo?

Sì, il piano potrà essere adottato a livello di impresa beneficiaria o a livello del gruppo di appartenenza.

82. In caso di richiesta di finanziamento per spese sostenute per capitale circolante, l'impresa è obbligata, dichiarando che ha adottato un piano di spese da sostenere non oltre il triennio e che siano eleggibili, a destinare poi la liquidità ottenuta per la realizzazione del piano?

No. Con il finanziamento per spese sostenute per capitale circolante, l'impresa ottiene liquidità che potrà utilizzare, anche interamente, per generali necessità finanziarie, coprendo quindi gli investimenti e le spese future del piano adottato, e che ricadono negli ambiti di eligibility definiti nelle Condizioni Generali, con altre fonti.

83. Quale orizzonte temporale (Reach-back) potrà essere considerato per considerare ammesse a copertura le spese sostenute?

L'indicazione operativa è di non superare l'orizzonte temporale dei 60 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, secondo i seguenti termini e alle seguenti condizioni. Nel caso di finanziamento richiesto per spese sostenute per capitale circolante (i.e. paragrafo A3), l'Impresa dovrà adottare un piano – di durata fino a tre anni a decorrere dalla Richiesta di Finanziamento – che preveda un programma di investimenti e spese eleggibili (i.e. relativi quindi ad una o più dei paragrafi riportati nell'Allegato 3 Parte A – Spese da Sostenere - e relativo Allegato B – Autocertificazione Rilievo Strategico), per un ammontare almeno pari a quanto richiesto per il finanziamento. Nel caso invece di finanziamento richiesto per spese sostenute per investimenti, non è richiesta l'adozione di un piano. In tale caso, si potrà richiedere la garanzia a fronte di finanziamenti per spese sostenute per investimenti nei 18 mesi precedenti (c.d. Reach-back semplice) senza particolari limitazioni. Per includere invece in garanzia, finanziamenti per

spese sostenute per investimenti oltre 18 mesi e fino a 60 mesi, l'impresa dovrà invece sostenere, entro i 3 anni successivi al finanziamento ottenuto, spese ricadenti in una o più delle categorie relative all'Allegato 3 alle Condizioni Generali Parte A – Spese da Sostenere - e relativo Allegato B – Autocertificazione Rilievo Strategico, per un ammontare pari almeno al 10% dell'importo richiesto (c.d. *Reach-back* avanzato).

84. E' possibile che l'Impresa Beneficiaria comprenda nell'importo delle spese sostenute per investimenti o capitale circolante anche quelle sostenute da società controllate?

Sì, nei limiti in cui le spese sostenute dalle controllate siano state supportate dall'Impresa Beneficiaria (e.g. operazioni di cash pooling, finanziamenti alle controllate, etc.).

85. Una società italiana che intende costituire una nuova società con sede legale e operativa all'estero, di cui avrà il controllo, può chiedere un finanziamento a valere su Garanzia Futuro per questa finalità?

Sì, è ammissibile il finanziamento finalizzato alla costituzione di una società estera produttiva e/o di trading di beni e/o servizi, il cui controllo sarà detenuto dalla società beneficiaria del finanziamento, se l'investimento verrà registrato tra le immobilizzazioni finanziarie della società beneficiaria del finanziamento. La casistica è da intendersi ricompresa nella fattispecie B.1 dell'Allegato 3.

86. È possibile finanziare le esigenze di capitale circolante per forniture/subforniture in favore di controparti estere e/o da incorporarsi in produzioni destinate all'estero, che vengono realizzate dall'impresa beneficiaria attraverso società estere controllate o appartenenti al proprio gruppo?

In generale operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo non sono vietate se, ad esempio, la transazione/transazioni tra le società del gruppo avviene/avvengono sulla base di rapporti commerciali a mercato e/o ricorrenti perché ad esempio tipici del modello di business. A titolo di esempio, per il circolante, qualora il debitore italiano debba effettuare una fornitura per una controparte estera, può richiedere un finanziamento per tale scopo, effettuare la fornitura ad una società estera appartenente al suo stesso gruppo e che poi la incorpora in produzioni destinate alla controparte estera stessa. Le forniture potranno trovare riscontro in fatture con clientela estera ancorché emesse nei confronti di società estere del proprio gruppo.

87. Il termine "attività produttiva" è da intendersi in modo restrittivo e quindi esclusivamente alla produzione di beni? Oppure possono essere ricomprese anche le attività commerciali?

Sono ricomprese anche le attività commerciali.

88. È possibile finanziare l'acquisto di quote di una società italiana?

No, è ammissibile il finanziamento per l'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie solo all'estero. Nel caso in cui lo scopo dell'operazione sia l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e/o immateriali detenute interamente da una società, veicolo o di scopo, e rappresentanti gli unici asset di quest'ultima, l'operazione potrà essere ricompresa tra gli scopi previsti dalla categoria Italia lettera A2 dell'Allegato 3.

89. Con riferimento alle filiere strategiche, rileva il codice Ateco dell'impresa beneficiaria?

Per quanto riguarda l'appartenenza del codice Ateco dell'impresa beneficiaria alle filiere strategiche, non sempre lo stesso è un criterio esaustivo. Si prenda ad esempio un'impresa beneficiaria che produce imballaggi. La stessa pur non avendo un codice Ateco "di filiera strategica", bensì, a titolo esemplificativo, appartenente a quello delle industrie della carta, intende effettuare un programma di investimenti per produrre imballaggi per la filiera agroalimentare o di arredo e quindi funzionali/propedeutici allo sviluppo della filiera/filiere stesse. In tal caso, l'operazione sarebbe comunque ammissibile. È onere dell'impresa beneficiaria individuare il nesso tra l'investimento in programma e lo scopo di sviluppo delle filiere strategiche, indicate nell'Allegato C.

90. Le operazioni devono sempre ricadere in uno dei Settori del Futuro ed è sempre obbligatorio da parte dell'impresa beneficiaria indicarli?

No. La dichiarazione è da rilasciare dall'impresa solo nel caso in cui siano selezionati i paragrafi previsti ed elencati nella richiesta di finanziamento in nota e, comunque, anche per questi paragrafi, solo se le operazioni sono riconducibili ad uno dei Settori del Futuro indicati. Pertanto, nella richiesta di finanziamento, l'impresa beneficiaria non è obbligata ad inserire il flag sui Settori del Futuro né sono previste limitazioni alla realizzazione di operazioni che non ricadono in uno dei Settori del Futuro. In tutti i casi in cui non risulterà rilasciata la dichiarazione sui Settori del Futuro nella richiesta di finanziamento, nella richiesta di garanzia sul portale il soggetto finanziatore selezionerà il campo "Non applicabile".

91. Le spese riclassificate a bilancio come "rimanenze – lavori in corso su ordinazione" possono essere ricomprese nella categoria investimenti?

Qualora l'operazione sia relativa ad un lavoro in corso su ordinazione per la realizzazione di un'opera/opere in Italia, con sottostante generalmente rappresentato da contratti di appalto o altri atti con contenuti simili (ad esempio, vendita di cosa futura, concessioni, etc.), e l'impresa beneficiaria, in qualità di appaltatore o esecutore, preveda comunque di sostenere investimenti per l'operazione, quest'ultima potrà essere ricompresa tra gli scopi previsti dalla categoria Italia lettera A2 dell'Allegato 3.

Quesiti su finanziamenti cosiddetti “Confirming”

92. Quali sono le caratteristiche dei finanziamenti “Confirming” consentiti in Garanzia Futuro?

È un tipo di finanziamento rateale non revolving, con durata minima di 24 mesi, che coinvolge il cliente (impresa beneficiaria debitrice, nel caso di specie), i suoi fornitori ed il soggetto finanziatore. Con Garanzia Futuro “Confirming” il soggetto finanziatore concede al cliente un finanziamento con Garanzia Futuro per sostenerne il circolante relativo al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti dai propri fornitori in relazione a forniture di beni/prestazioni. Tali forniture di beni/prestazioni sono o da incorporarsi in produzioni del cliente destinate all'estero o sono correlate alla realizzazione e/o manutenzione di infrastrutture o ad investimenti che quest'ultimo realizza in Italia (coerentemente con il perimetro di eligibility definito). Il cliente conferisce mandato al soggetto finanziatore di pagare per proprio conto, alla scadenza, i debiti commerciali che ha nei confronti dei propri fornitori, senza che questi ultimi debbano obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di cessione del credito.

93. Nel finanziamento Garanzia Futuro “Confirming”, con l'importo del finanziamento erogato sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, è possibile per il soggetto finanziatore fornire liquidità anticipata ai fornitori o le fatture devono essere pagate a scadenza?

Non è possibile fornire liquidità anticipata ai fornitori, nell'ambito del contratto di finanziamento “Confirming” stipulato con l'impresa beneficiaria per cui è stata rilasciata la Garanzia Futuro. Il soggetto finanziatore potrà, comunque, prevedere un intervento a supporto dei fornitori, attraverso un'operatività di anticipazione di crediti ceduti, con lo scopo di fornire a quest'ultimi liquidità in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista dalle fatture emesse. Tale operatività di anticipo crediti è indipendente dall'operazione oggetto di Garanzia Futuro che, ad ogni modo, avrà ad oggetto esclusivamente il rischio di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria ai sensi del finanziamento “Confirming”.

94. Possono essere pagate fatture di fornitori appartenenti allo stesso gruppo della beneficiaria?

Con il finanziamento possono essere effettuati pagamenti verso fornitori generalmente esterni al gruppo di appartenenza della beneficiaria. Possono tuttavia sussistere casistiche di gruppi con società controllate o collegate, etc., alla beneficiaria e che svolgono, nell'ambito delle operazioni che quest'ultima effettua e che rientrano nel perimetro di eligibility definito, ruolo accentrato di centrale di acquisto, ovvero di fornitori strategici o ricorrenti sulla base di rapporti commerciali a mercato perché ad esempio tipici del modello di business. In tale caso questi fornitori del gruppo possono essere considerati allo stesso livello di quelli esterni, e quindi, le fatture potranno essere pagate utilizzando il finanziamento “Confirming”.

95. È possibile pagare fornitori esteri con il finanziamento Confirming?

Sì, non ci sono limitazioni in tal senso.

96. È possibile pagare fatture scadute?

Sì, purché ci sia tra le parti un accordo formale di proroga della scadenza e la data originaria di emissione delle fatture sia successiva a quella di richiesta del finanziamento.

97. È possibile pagare forniture in valuta diversa dall'euro?

No, non è prevista questa possibilità.

98. È possibile pagare fornitori con forma giuridica ditta individuale?

Sì, è possibile.

99. Che durata del finanziamento è necessario considerare nel Confirming?

I finanziamenti hanno una durata minima di 24 mesi, un preammortamento massimo di 36 mesi e la durata termina con il rimborso dell'ultima rata.

100. Conto corrente: è possibile utilizzare un conto corrente attivato presso una banca della capogruppo?

No, deve essere un conto attivato dall'impresa beneficiaria.

101. Potranno essere pagati solo i fornitori definiti al momento della concessione del finanziamento “Confirming” o potranno essere integrati successivamente?

Il soggetto finanziatore può decidere a sua discrezione di accogliere o meno nuovi fornitori da pagare con la liquidità derivante dalla linea di finanziamento concessa all'impresa beneficiaria nell'ambito delle operazioni che quest'ultima effettua e che rientrano nel perimetro di eligibility definito.

102. Il dovere di notificare a SACE “ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online ExportPlus, entro 5 (cinque) giorni da tale data” è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di una previsione di cui all'Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza del soggetto finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali. Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento Confirming, tale obbligo non riguarda i singoli pagamenti effettuati a scadenza delle fatture dei fornitori dell'impresa beneficiaria che realizza le operazioni considerate eleggibili ai sensi della convenzione.